

Tariffe «liberalizzate» per spingere la mediazione

Gli organismi guadagnano autonomia sui minimi

PAGINA A CURA DI
Marco Marinaro

La mediazione spinge sulla concorrenza. Le ultime modifiche introdotte con il Dm 145/2011, infatti, vanno tutte nel senso della massima autonomia degli organismi nella scelta delle tariffe da applicare. È considerato il numero di enti accreditati, a oggi 443, è difficile immaginare la costituzione di «cartelli». Il ministero della Giusti-

L'OBIETTIVO
Una risposta all'esigenza di ridurre i costi nei casi in cui è necessario attivare la procedura prima di andare in giudizio

zia risponde così all'esigenza, da più parti espressa in questi mesi, di ridimensionare i costi della mediazione soprattutto nei casi in cui questa è condizione di procedibilità, vale a dire nei casi in cui è obbligatoria, e ancor di più quando al procedimento, destinato a concludersi con esito negativo, non partecipa anche la parte chiamata dall'istante in mediazione.

La modifica più significativa attiene proprio all'ultima ipotesi indicata: infatti, in base alla nuova tariffa la parte istante dovrà corrispondere all'organismo di mediazione un importo di soli 40 euro (qualora il valore della contro-

sia sia inferiore a mille euro) ovvero di 50 euro (qualora il valore della controversia ecceda il valore di mille euro).

Questa modifica riduce drasticamente i previsti introiti per gli organismi di mediazione in quanto in precedenza la mancata partecipazione comportava soltanto la riduzione di un terzo delle spese di mediazione secondo i diversi scaglioni e, quindi, in base al valore della controversia (a questa riduzione si sommava quella di un'ulteriore quota di un terzo qualora ci si fosse trovati nel campo della mediazione obbligatoria). Le differenze sono sostanziali e lo sono soprattutto per le controversie di valore rilevante ove nonostante le riduzioni previste la parte istante in precedenza si trovava a dover versare somme non esigue pur nell'impossibilità di svolgimento della mediazione.

Altre sono le correzioni apportate come, ad esempio, la possibilità di aumentare le spese di mediazione fino a un quarto (in precedenza fino a un quinto) nel caso in cui la mediazione si concluda con un accordo, la riduzione delle spese per la mediazione obbligatoria nella misura di un terzo per le liti di valore fino a 250mila euro e diviene della metà per quelle di valore superiore, viene eliminata la possibilità di applicare gli aumenti previsti per la formulazione della proposta di concilia-

Le materie

- 01 | MEDIAZIONE FACOLTATIVA**
- Controversie civili e commerciali che riguardano diritti disponibili
- 02 | MEDIAZIONE GIÀ OBBLIGATORIA DAL 21 MARZO 2011**
- Diritti reali;
 - divisione;
 - successioni ereditarie;
 - patti di famiglia;
 - locazione;
 - comodato;
 - affitto di aziende;
 - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
 - risarcimento del danno derivante da diffamazione o con altro mezzo di pubblicità;
 - contratti assicurativi, bancari e finanziari
- 03 | MEDIAZIONE OBBLIGATORIA DAL 20 MARZO 2012**
- Condominio;
 - risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

zione o per la particolare complessità o difficoltà della controversia sempre nelle materie nelle quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Infine, si prevede che quando il valore della controversia sia indeterminato o indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, sarà l'organismo a decidere il valore di riferimento, ma sino al limite di valore di 250mila euro; si precisa altresì che se all'esito del procedimento il valore risulterà diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente valore di riferimento. In precedenza era comune che l'organismo a decidere il valore, ma non era posto alcun limite, in tal modo si evitano eccessive incertezze e discrezionalità e si riporta al valore effettivo ed all'esito del procedimento il costo che graverà sulle parti per la mediazione svolta.

Un ulteriore incentivo alla riduzione delle tariffe viene poi introdotto consentendo la derogabilità dei minimi tabellari previsti dal Dm 180/2010 anche per gli organismi costituiti da enti pubblici. Ciò dovrebbe garantire una piena concorrenza tra gli organismi pubblici e privati nella consapevolezza tuttavia che un'eccessiva riduzione dei costi potrebbe ostacolare il consolidarsi di servizi di mediazione qualitativamente adeguati.

1 L'INDENNITÀ

Il costo complessivo che grava su ciascuna parte è definito «indennità di mediazione». L'indennità comprende le «spese di avvio» del procedimento e le «spese di mediazione».

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di 40 euro che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Per le «spese di mediazione» è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al Dm 180/2010

2 GLI IMPORTI

Valore della lite*	Spesa per ciascuna parte*
Fino a 1.000	65
Da 1001 a 5.000	130
Da 5.001 a 10.000	240
Da 10.001 a 25.000	360
Da 25.001 a 50.000	600
Da 50.001 a 250.000	1.000
Da 250.001 a 500.000	2.000
Da 500.001 a 2.500.000	3.800
Da 2.500.001 a 5.000.000	5.200
Oltre 5.000.000	9.200

Nota: *valori in euro

3 I MASSIMI

Ritocco dell'importo delle «spese di mediazione» per ciascuna scaglione di riferimento, come determinato nella tabella sopra

DM 180/2010	DM 145/2011
COMPLESSIVITÀ CAUSA	
L'importo massimo può essere aumentato fino a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare	
SUCCESSO	
L'importo massimo deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione	L'importo massimo deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione
PROPOSTA	
L'importo massimo deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta di mediazione	
PROCEDURA OBBLIGATORIA	
Nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria ex lege, l'importo massimo deve essere ridotto di un terzo	L'importo massimo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni (fino al valore di euro 250.000) e della metà per i restanti e si applica il solo altro aumento previsto in caso di successo della mediazione
CONTUMACIA	
Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento, l'importo massimo deve essere ridotto di un terzo	L'importo massimo deve essere ridotto a 40 euro per il primo scaglione e a 50 euro per gli altri, ferma restando l'applicazione dell'aumento in caso di formulazione della proposta

4 LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

Quando la mediazione è obbligatoria, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine la parte è tenuta a depositare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore, e a produrre, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA